

EDILIZIA: RECUPERO RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ANNO 2013

L'art. 29 del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 341 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che ogni anno il Ministero del Lavoro confermi o ridetermini lo sgravio; il decreto prevede altresì che, se entro il 31 luglio non intervenga il decreto, si applichi la riduzione determinata per l'anno precedente.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto 28 agosto 2013 (G. U. 26 novembre 2013 n. 277) ha confermato per l'anno 2013 il beneficio a favore delle imprese edili consistente nella riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, da applicare ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, con esclusione quindi dei lavoratori a tempo parziale e di quelli per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.

L'INPS, con la circolare n. 178 del 19 dicembre 2013, riepiloga la normativa che regola la materia con ulteriori informazioni sui requisiti richiesti ai datori di lavoro interessati dalla norma e sulle modalità operative per l'inoltro delle istanze.

I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile, individuati dai codici ISTAT 1991 dal "45.11" al "45.45.2".

L'Istituto precisa inoltre, che l'agevolazione:

- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013;
- non trova applicazione sul contributo previsto dall'articolo 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2013, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria ;
- è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché da quelle dettate dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile.
- la riduzione contributiva non compete per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della l. 223/1991, assunzioni di disoccupati da almeno due anni ai sensi della l. 407/1990, contratti di inserimento, ecc.).

La circolare INPS 19 dicembre 2013 n. 178 è consultabile nel sito dell'Istituto:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20178%20del%2019-12-2013.pdf>

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.

Brescia, 23 dicembre 2013

Aderente a: